

N. \_\_\_\_1292\_\_\_\_ DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI PDL01394-24rev01PDL01289-24 del 18/06/2024

AREA GESTIONE TECNICA

**OGGETTO: Collegio Consultivo Tecnico. Approvazione Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di soggetti idonei per il Collegio Consultivo Tecnico, ex art. 215 del D.LGS. n. 36/2023.**

Il giorno \_\_\_\_20/06/2024\_\_\_\_  
presso la sede della Azienda Sanitaria Locale BR sita in Brindisi alla Via Napoli, 8.

*Sull'argomento in oggetto, il Direttore dell'Area Gestione Tecnica, Dott. Ing. Sergio Maria Rini, nominato con deliberazione n.1206 del 06/07/2017, sulla base di conforme istruttoria, relaziona quanto segue:*

Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;

- Vista la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36;

Vista la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38;

- Vista la Legge Regionale 12/08/2005 n. 11;

Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;

- Vista la Legge Regionale 25/02/2010 n. 7;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1237 del 10.08.2023;

**PREMESSO** che:

- ✓ in data 1/7/2023, è entrato in vigore il D.lgs. 31/3/2023, n. 36, recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, il quale, al comma 1 dell'art. 215 rubricato Collegio consultivo tecnico, prevede che «Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria»;
- ✓ l'art. 215, secondo comma stabilisce che: *“il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c.”*, ciò significa, che qualora una delle parti non esprima una volontà contraria, la decisione del Collegio avrà la valenza di un lodo irrituale ex [art. 808-ter c.p.c.](#);
- ✓ i lodi irrituali possono essere impugnati tassativamente per le ragioni indicate dal c.p.c. e, quindi:
  - se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
  - se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
  - se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
  - se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
  - se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825“;

- ✓ sia che la decisione del Collegio abbia valore di parere che di lodo arbitrale irrituale, la sua inosservanza: *“è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l’ipotesi di condotta dolosa”* cfr. art. 215, comma 3, D.Lgs 36/2023;
- ✓ in base alle disposizioni dell’[art. 216](#), D.Lgs 36/2023, è obbligatorio richiedere una decisione al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito il “CCT”), e in particolare:
  - *“nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14, nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture di cui all’articolo 121, comma 11, secondo periodo”;*
  - *“se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto”;*
  - *“quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti”.*
- ✓ l’art. 1, comma 1 dell’ Allegato V.2 del codice dei contratti dispone che *“Il Collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto”;*
- ✓ l’art. 1, comma 2 dell’Allegato V.2 dispone che *“[...] Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell’articolo 2, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.”;*
- ✓ l’art. 1, comma 3 dell’Allegato V.2 dispone che *“[...] I requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del Collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta sono attualmente definiti con apposite Linee Guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dalle menzionate [...] e che nelle more continuano ad applicarsi le linee Guida adottate con Decreto 17 gennaio 2022;*
- ✓ ai sensi delle suddette linee Guida adottate con Decreto 17 gennaio 2022 i componenti del CCT dovranno essere soggetti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto (cfr. punto 2.4 delle Linee Guida).

**CONSIDERATO** che :

- ove richiesto, è necessario procedere alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito il “CCT”), ai sensi e per gli effetti delle disposizioni succitate;
- l’art. 2.2.3. del D.M. n. 12/2022 stabilisce che la *“la nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica”;*
- il c. 2 dell’art 1 dell’allegato V.2 del D. Lgs 36/2023 prevede che il Presidente sia scelto dai componenti di nomina di parte con atto successivo;
- l’art 1, comma 5 dell’allegato V.2 del D. Lgs 36/2023 prevede che *“Fermo restando il diritto dei com-*

*ponenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 [...]*";

- il compenso del Collegio Consultivo Tecnico è a carico della Stazione Appaltante;
- ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.L. n. 76/2020, i compensi dei membri del Collegio sono computati all'interno del quadro economico di ciascuna opera o servizio o fornitura alla voce relativa agli imprevidi;
- la costituzione del CCT può essere facoltativa o obbligatoria e, solitamente, l'attivazione di tale strumento è comunque una scelta rimessa alle parti del contratto pubblico.

**RITENUTO** pertanto necessario e opportuno, alla luce di quanto sopra, di avviare il procedimento finalizzato all'istituzione di un apposito Elenco di soggetti qualificati per la nomina a componente del Collegio Consultivo Tecnico di cui alle norme sopra citate, mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico rivolto a liberi professionisti o pubblici dipendenti, in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023;

**RITENUTO** conseguentemente di dover approvare lo schema di avviso pubblico, comprensivo del modello dell'istanza per l'inserimento nell'Elenco, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.
- l'Art 1 dell'allegato V.2 del D. Lgs 36/2023;
- il Decreto 17 gennaio 2022, n. 12 "Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico";

**TANTO PREMESSO**, l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto nell'ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale, nonché la conformità alle risultanze istruttorie.

Il Direttore Area Gestione Tecnica (Ing. Sergio M. RINI) \_\_\_\_\_ f.to \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Maurizio DE NUCCIO, nominato quale Direttore Generale della A.S.L. di Brindisi con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1237 del 10.08.2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Loredana CARULLI e dal Direttore Sanitario dott. Vincenzo GIGANTELLI;

ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore dell'Area Gestione Tecnica Dott. Ing. Sergio Maria Rini;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di propria competenza;

**DELIBERA**


per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:

1. **ISTITUIRE** la formazione di un Elenco di professionisti idonei ad essere nominati nel Collegio Consultivo Tecnico ex art. 215 del D.LGS. N. 36/2023
2. **APPROVARE** l'Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di soggetti idonei ad essere nominati nel Collegio Consultivo Tecnico ex art. 215 del D.LGS. N. 36/2023, allegato al presente atto;
3. **PREVEDERE** che detto elenco venga aggiornato con cadenza annuale ed in funzione delle eventuali modifiche legislative.

Il Direttore Amministrativo (Dott.sa Loredana CARULLI) \_\_\_\_\_ f.to\_\_\_\_\_

Il Direttore Sanitario (Dott. Vincenzo GIGANTELLI) \_\_\_\_\_ f.to\_\_\_\_\_

Il Direttore Generale (Dott. Maurizio DE NUCCIO) \_\_\_\_\_ f.to\_\_\_\_\_



## AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI

<b>PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO</b>	<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
<p>Brindisi _____</p> <p>Il Responsabile _____</p>	<p><b>PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTA AZIENDA SANITARIA</b></p> <p>Dal _____ 20/06/2024 _____ al _____</p> <p>Data _____</p> <p>Il Responsabile _____</p>